



**DECRETO DEL DIRIGENTE DEL
[SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ENERGIA]
N. 9/S11 DEL 04/03/2009**

Oggetto: [L.R. 37 del 24/12/08, art. 39 Fondo di garanzia per le PMI – Approvazione dello schema di convenzione tra la regione Marche , le Province, le Camere di commercio I.A.A. per l’adesione al fondo (DGR 305 del 26/2/09)

**IL DIRIGENTE DEL
[SERVIZIO INDUSTRIA ARTIGIANATO ENERGIA]**

- -
(omissis)

- D E C R E T A -

1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Marche e le Province e le Camere di Commercio per l’adesione al Fondo di garanzia di secondo grado per le P.M.I. “Fondo di Solidarietà” di cui alla DGR 305 del 26/2/09, descritto all’allegato “A” che forma parte integrale e sostanziale del presente atto.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico della regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Mauro Terzoni)

- ALLEGATI -

**ACCORDO PER L’ADESIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA’
REGIONALE**



L'anno 2009, il giorno del mese di, presso la sede della Regione Marche in Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9,

TRA

La Regione Marche, rappresentata dal dott., quale Dirigente del Servizio Industria, Artigianato ed Energia, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, in esecuzione di quanto previsto dal D.D.S. n. 305 del 26/2/09 di seguito denominata come Regione;

E

la Provincia di rappresentata da nella sua qualità di, con sede in, Via, a ciò autorizzato con del di seguito denominata come Provincia;

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di, rappresentata da, nella sua qualità di con sede in Via, a ciò autorizzato con del di seguito denominato come Camera di Commercio;

PREMESSO CHE

I. La Regione con deliberazione della Giunta Regionale n. 1577 del 10/11/2008 ha deciso la costituzione di un fondo di garanzia denominato "Fondo di Solidarietà", avente la dotazione iniziale di € 1.800.000,00, per la concessione di garanzie di secondo grado in favore del sistema delle P.M.I. che hanno sede legale ed operano nel territorio regionale e che versano in particolare situazione di disagio. Con decreto del dirigente del Servizio Industria, Artigianato ed Energia n. 37 del 05/12/2008, è stata data attuazione alla suddetta determinazione, affidando la gestione del fondo, nei limiti della suindicata disponibilità, ai sensi dell'art. 57 2° comma lett. c) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, sussistendo il presupposto della urgenza, stante la grave crisi economica in atto.



II. La L.R. n. 37 del 24/12/2008, all'art. 39, ha previsto, per l'anno 2009, un fondo straordinario di € 5.000.000,00, da destinarsi ad interventi di garanzia a favore delle P.M.I. e per l'occupazione, demandando alla Giunta Regionale, la definizione, previo parere della competente Commissione permanente, del Consiglio Regionale, dei criteri e delle modalità di riparto della disponibilità finanziaria in questione (commi 1 e 2).

III. Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 156 del 02/02/2009, si è stabilito di trasmettere alla Presidenza del Consiglio Regionale, per l'espressione del parere da parte della competente Commissione Consiliare, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della L. n. 37 del 2008, lo schema di deliberazione concernente i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di garanzia per le P.M.I.

IV. Con la deliberazione della Giunta Regionale n.365 del 26/2/09, adottata sulla base del parere reso dalla Commissione Consiliare, sono stati fissati i criteri e le modalità per dare attuazione all'intervento di garanzia per le P.M.I.

Detto intervento viene inquadrato nell'ambito del "Fondo di Solidarietà" costituito dalla Regione Marche con integrazione e modificazione delle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1577 del 2008.

La gestione del fondo di garanzia deve essere affidata ad un operatore economico individuato con procedura di evidenza pubblica, in conformità alle norme recate dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.

V. La Provincia e la Camera di Commercio hanno manifestato, con i provvedimenti in epigrafe indicati, la volontà di aderire alla iniziativa di garanzia posta in essere dalla Regione Marche, da attuarsi secondo le modalità indicate nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1577 del 2008 e n. 365 del 2009.

VI. Al fine di attribuire efficacia, efficienza ed economicità all'intervento di garanzia a sostegno delle P.M.I. regionali, di comune interesse degli enti coinvolti, coordinando le attività di ciascuno di essi nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, si rende necessario concludere un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. per la disciplina dell'intervento in questione e dell'utilizzo del Fondo di Solidarietà.

Tanto premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale dell'accordo, gli enti partecipanti, convengono quanto segue.

ART. 1



1) La Provincia e la Camera di Commercio aderiscono all'iniziativa della Regione Marche diretta a sostenere, attraverso il rilascio di garanzie di secondo grado le operazioni di consolidamento delle passività da breve a medio termine delle P.M.I. operanti nel territorio regionale nonché progetti di ristrutturazione e/o di riconversione aziendale delle stesse P.M.I. così come meglio descritto nella deliberazione della Giunta Regionale n. 365 del 26/2/09 , che viene allegata al presente accordo quale sua parte integrante e sostanziale.

2) Per tale effetto, la Provincia e la Camera di Commercio, si impegnano a conferire nel "Fondo di Solidarietà" costituito dalla Regione le disponibilità finanziarie secondo quanto stabilito nei successivi art. 2 e art. 4 comma 3).

ART. 2

1) Per l'attuazione dell'intervento di garanzia di secondo grado, al Fondo di Solidarietà sono attribuite le seguenti risorse:

- a) € 5.000.000,00 messe a disposizione della Regione in aggiunta alla dotazione iniziale;
- b) € messe a disposizione della Provincia;
- c) € messe a disposizione dalla Camera di Commercio.

Le risorse di cui al punto b) e c) concorrono alla costituzione del portafoglio provinciale in aggiunta alla somma della regione ripartita secondo i criteri indicati nella DGR 365/09

2) La parti convengono che il Fondo di Solidarietà operi secondo le modalità attuative esplicitate nelle allegate deliberazioni della Giunta Regionale n. 1577 del 2008 e n. 365/09 del 2009.

ART. 3

1) In conformità a quanto previsto al punto 12 delle modalità attuative stabilite dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 365/09, è costituito un Comitato di pilotaggio con i seguenti compiti:

- analizzare e valutare l'andamento dell'intervento ed i risultati ottenuti;
- fornire gli indirizzi cui debbono attenersi il Comitato tecnico di cui al punto 9) delle modalità attuative soprarichiamate preposto alla ammissione alla garanzia del Fondo Solidarietà nonché il soggetto gestore;
- proporre le modificazioni e le interpretazioni delle modalità attuative dell'intervento che si rendessero necessarie, da approvarsi con apposita deliberazione della Giunta Regionale;



- valutare le rendicontazioni sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite al Fondo di Solidarietà predisposte dal soggetto gestore;
- inviare rendicontazioni periodiche corredate dal proprio parere agli enti sottoscritti del presente accordo;
- predisporre e trasmettere alle parti la rendicontazione conclusiva dell'intervento e le indicazioni sull'eventuale utilizzo delle somme residue del Fondo di Solidarietà.

2) Il Comitato di pilotaggio è composto: da un membro designato dalla Regione con funzioni di coordinamento, da 1 membro designato da ciascuna Provincia e Camera di Commercio.

Le designazioni debbono essere comunicate alla Regione entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.

Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il Comitato è costituito con decreto del Dirigente del Servizio Industria, Artigianato ed Energia della Regione.

3) Il Comitato di pilotaggio ha sede presso gli uffici del Servizio Industria, Artigianato e Energia della Regione e si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni delle risorse messe a disposizione dalla medesima struttura regionale.

4) Le riunioni del Comitato di pilotaggio sono tenute in via ordinaria con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del coordinatore ovvero, in via straordinaria, su richiesta motivata presentata da uno dei membri, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Comitato e delle valutazioni e degli indirizzi espressi è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti.

Ciascun componente può delegare per iscritto a partecipare alle riunioni un proprio sostituto.

Delle riunioni è redatto processo verbale, dal quale risulta, in forma sintetica, l'attività svolta dal Comitato, le valutazioni, gli indirizzi e le proposte formulati.

ART. 4

1) La Provincia e la Camera di Commercio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 34 e dell'art. 33 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. affidano alla Regione Marche le funzioni di centrale di committenza per la realizzazione dell'intervento di garanzia attraverso l'utilizzo del Fondo di Solidarietà, per la parte relativa alle rispettive quote di finanziamento, precisate al precedente art. 2.



2) La Regione nell'ambito dell'affidamento svolge tutti i compiti inerenti l'espletamento della procedura per la scelta del soggetto gestore del Fondo di Solidarietà in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, la stipula del contratto d'appalto, l'esecuzione dell'appalto medesimo sino alla sua conclusione.

3) La Provincia e la Camera di Commercio conferiscono le quote finanziarie di loro pertinenza al soggetto affidatario della gestione del Fondo di Solidarietà individuato dalla Regione, entro 30 giorni dal ricevimento di comunicazione per iscritto da parte della Regione medesima della intervenuta stipula del relativo contratto d'appalto.

ART. 5

1) Le parti convengono che tutti gli obblighi inerenti le reciproche informazioni rendicontazioni sull'andamento dell'intervento e sull'utilizzo del Fondo di Solidarietà, sono espletate attraverso l'attività svolta nell'ambito del Comitato di Pilotaggio.

ART. 6

1) Il presente accordo produce i suoi effetti dal giorno successivo alla sottoscrizione ed ha durata sino all'esaurimento della disponibilità recata nel "Fondo di Solidarietà", relativamente alle risorse attribuite dalla Provincia e dalla Camera di Commercio.

2) Qualora si verifichi la chiusura dell'intervento in presenza di risorse nel Fondo di Solidarietà, le parti convengono di dare attuazione al punto 15) delle modalità attuative previste nell'allegata deliberazione della Giunta Regionale n. 365/09, mediante apposito accordo aggiuntivo che disciplini le modalità ed i tempi della restituzione o dell'utilizzo, previa acquisizione delle proposte del Comitato di Pilotaggio.

ART. 7

1) Ciascuna delle parti si obbliga a tenere indenne le altre da tutte le conseguenze negative comunque derivanti da eventi ascrivibili alla propria responsabilità, per tutta la durata del presente accordo.



ART. 8

1) Il responsabile del procedimento concernente la conclusione e l'esecuzione del presente accordo è il dirigente del Servizio Industria, Artigianato, Energia che provvede al disimpegno di tutti gli incombeni previsti dai precedenti articoli a carico della Regione.

2) Il responsabile per l'esecuzione del presente accordo per la Provincia è il

3) Il responsabile per l'esecuzione del presente accordo per la Camera di Commercio è il

ART. 9

1) Per qualunque controversia che insorga in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente accordo, le parti si impegnano ad addivenire ad una definizione in sede amministrativa.

Data

FIRME